



COMUNE DI CERMENATE

REGOLAMENTO SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N.del

INDICE

Art. 1 Finalità generali

Art. 2 Oggetto Regolamento

Art. 3 Il Volontario Civico

Art. 4 Rapporti tra il Volontario Civico ed il Comune

Art. 5 Ambito di applicazione

Art. 6 Albo Volontari Civici

Art. 7 Requisiti Volontari Civici

Art. 8 Individuazione attività e selezione Volontario Civico

Art. 9 Espletamento del servizio

Art. 10 Controllo attività, cessazione collaborazione, cancellazione dall'Albo dei Volontari Civici

Art. 11 Rapporti con le Associazioni di Volontariato

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Finalità generali

Il Comune di Cermenate intende promuovere nello svolgimento dell'attività amministrativa forme di intervento sussidiario da parte di soggetti privati e di partecipazione attiva dei cittadini, anche singoli, così come previsto dalle *"Linee guida per una Riforma del Terzo Settore"* di recente predisposte a livello governativo e dallo Statuto Comunale nel quale è previsto all'art. 52 "Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Associazioni di Volontariato Sociale e si può avvalere delle stesse nella definizione dei programmi di intervento e nella loro concreta attuazione e gestione".

In particolare il Comune di Cermenate intende procedere nel riconoscimento formale e sostanziale della figura del volontario singolo in quanto ritiene che l'apporto di ogni singolo cittadino contribuisca a promuovere la responsabilità sociale, civile e solidaristica nell'intera comunità, stimolando l'attività stessa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Oggetto Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la qualifica e i requisiti della figura del **"Volontario Civico"**, le varie forme del suo impiego, le modalità di coordinamento con la disciplina delle attività e dei servizi istituzionali forniti dal Comune sul territorio.

Art. 3

Il Volontario Civico

Ai fini del presente Regolamento, si definisce **"Volontario Civico"** la cittadina o il cittadino disponibile a svolgere, in modo volontario, gratuito e senza fini di lucro, una o più attività di pubblico interesse a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti, enti o associazioni, anche di volontariato. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio.

Art. 4

Rapporti tra il Volontario Civico ed il Comune

L'attività di Volontariato Civico non prefigura in alcun modo un rapporto di dipendenza e non dà luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

I Volontari Civici non possono occupare i posti vacanti in pianta organica. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

I Volontari Civici non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti pubblici, bensì si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. potrà integrarne le prestazioni per fronteggiare maggiori e imprevedute esigenze o per arricchirne la qualità.

Il Comune provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle loro attività.

Il Comune, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuto a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una volta entrati in servizio i Volontari Civici devono acquisire dal Comune la "Scheda della valutazione del rischio" relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire le ore di formazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi.

Il Comune non può avvalersi di Volontari Civici singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

La funzione di Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali.

Art. 5 Ambito di applicazione

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale e da questa individuate, dirette e coordinate e, solo a titolo esemplificativo, rientranti nei seguenti ambiti di attività:

- attività di manutenzione, cura e valorizzazione del patrimonio comunale immobiliare e impiantistico (es. aiuole, siepi, parchi e giardini, strade e marciapiedi, segnaletica stradale, arredo urbano, edifici vari ecc. ecc.)
- attività di supporto alle iniziative e ai servizi comunali dell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, culturale e sportiva
- attività di presidio dei plessi scolastici in concomitanza di entrata e uscita delle lezioni, i servizi di pedibus, l'accompagnamento sullo scuola-bus, i servizi inerenti la logistica in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune a carattere vario
- attività di monitoraggio del decoro urbano e segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico e di qualsivoglia atto lesivo del pubblico decoro alle Autorità competenti.

Art. 6 Albo Volontari Civici

Il Comune di Cermenate, con provvedimento della Giunta Comunale, istituisce l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per area di attività così come indicate a titolo esemplificativo al precedente art. 5.

Al suddetto albo comunale possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al Comune mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio U.R.P. e sul sito web istituzionale.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- le generalità complete del volontario e la sua residenza
- l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione di cui al successivo art. 7
- l'attività lavorativa svolta e/o la qualifica professionale e il titolo di studio
- la/e opzione/i in ordine alla/e attività per le quali il Volontario intende svolgere il proprio impegno civico

- la disponibilità in termini di tempo (mesi, giorni, orario)
- l'accettazione incondizionata dei contenuti del presente regolamento.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno CE in corso di validità per il cittadino non comunitario
- curriculum vitae (facoltativo) attestante conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile.

L'istruttoria delle richieste di iscrizione, la successiva predisposizione e il periodico aggiornamento (di norma semestrale) dell'Albo sono affidate a Responsabile Area Affari Generali . L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

L'Albo dei Volontari Civici, successivamente all'approvazione da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali , è pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e su ogni altro mezzo di comunicazione giudicato idoneo alla sua massima diffusione.

Art. 7 Requisiti Volontari Civici

I cittadini che intendono svolgere attività di Volontario Civico devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE in corso di validità;
- età non inferiore agli anni 18;
- non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati che incidano sulla moralità del cittadino e non avere in corso procedimenti e/o condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni, salva la possibilità d'impiego a seguito di motivato parere o provvedimento delle Autorità giudiziarie o del Responsabile del Settore dei Servizi Sociali.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica. Il volontario non potrà essere incaricato di svolgere attività in presenza di eventuali patologie incompatibili con il servizio da svolgere

Art. 8 Individuazione attività e selezione Volontario Civico

Il Comune, quando ne ravvisi la necessità e l'opportunità, pubblicizza l'attivazione di attività e/o servizi che prevedono l'impiego del Volontariato Civico.

Il Responsabile del Settore interessato dalle attività di cui al comma 5 , procede come segue:

- consulta l'Albo dei Volontari Civici e individua, tra gli iscritti non in attività, i soggetti con le caratteristiche adatte all'attività in questione; a parità di caratteristiche la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo
- vaglia le possibilità di collaborazione in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai Volontari Civici, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
- Il Volontario Civico come sopra individuato viene convocato per un colloquio con il Responsabile medesimo con lo scopo di verificarne l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto

- al buon fine delle predetta verifica, il Responsabile di Servizio del Settore interessato dall'attività unitamente al Responsabile dell'Area Affari Generali dispongono, con propria determina, l'affidamento dell'attività e lo schema di disciplinare di incarico che specifichi il contenuto del rapporto di collaborazione

Il disciplinare di incarico deve avere, di norma, i seguenti contenuti minimi:

- la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connotato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e i Volontari Civici in relazione alle attività da questi svolte
- l'impegno a fornire ai Volontari Civici adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei Volontari Civici contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi
- la dichiarazione del Volontario Civico che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
- l'accettazione espressa dal Volontario Civico di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate
- la dichiarazione del Volontario Civico di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività
- l'autorizzazione del Volontario Civico al Comune, in ottemperanza alla legge n. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 9

Espletamento del servizio

Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta con allegato il disciplinare di cui al precedente articolo contenente tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio (giorno e ora di inizio attività, e sua durata, luogo/hi di svolgimento del servizio, referenti comunali per il servizio affidato con relativi recapiti ecc. ecc.). Prima di iniziare l'attività, il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione il suddetto disciplinare di incarico.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza e dei dipendenti comunali.

Il Volontario Civico è tenuto:

- alla discrezione e al rispetto della funzione cui è ammesso
- a non ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali
- a svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini
- a esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio"

Il Responsabile di Servizio del Settore interessato dall'attività espletata dal Volontario Civico ha il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi ed ha la responsabilità della vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:

- è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso
- è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida
- in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile di Servizio del Settore interessato dall'attività.

Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

Art. 10

Controllo attività, cessazione collaborazione, cancellazione dall'Albo dei Volontari Civici

L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento, previo provvedimento motivato, la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività
- b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza
- c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento
- d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità
- e. per inadempienza o per assenza non giustificata superiore a 15 giorni
- f. per negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate
- g. per reiterato rifiuto di svolgere le attività previste per le quali aveva dichiarato disponibilità
- h. per sopravvenuta e manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo ovvero per scarsa motivazione rispetto alle attività assegnate

Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto precedente (lettere e), f), g), h) viene cancellato, dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Il Volontario Civico può concludere la collaborazione con il Comune in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione scritta al Responsabile di Servizio del Settore interessato dall'attività.

Il Volontario Civico può altresì sospendere temporaneamente la propria collaborazione dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio interessato. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.

La collaborazione cessa di norma alla data esposta nel disciplinare di cui al precedente art. 7. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.

Qualora il Volontario Civico ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, il Comune, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Il Comune intende riconoscere ai Volontari Civici appositi attestati di merito ed agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune.

Articolo 11 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'iscrizione all'albo comunale dei volontari civici non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
- di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.